



REPUBBLICA ITALIANA

**Sent. n. 2190**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

**Anno 2004**

PER IL PIEMONTE

**R.G. n. 982**

- 2<sup>^</sup> Sezione -

**Anno 2003**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **982/2003** proposto da SECAP EDILITA' sas, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Sebastiano Provviero, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Videtta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, via Cernaia 30,

contro

il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo, Anna Maria Arnone e Mariamichaela Li Volti, elettivamente domiciliato presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città,1;

e nei confronti di

- TECNOIMPRESSE srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Guicciardini n. 3, in proprio e quale capogruppo dell'ATI con GAMBARANA IMPIANTI snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

- COSMAT Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Claudio Beaumont n. 53, non costituita in giudizio,

- CONSORZIO RAVENNATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ravenna, Via Teodorico n. 15, non costituita in giudizio,

- ARCAS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Volta n. 8n, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare di cui al

ricorso,

- in *parte qua*, del bando di gara di cui all'avviso di asta pubblica n. 63/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.4.2003, avente ad oggetto: "ristrutturazione palazzina ex uffici Elli Zerboni ad uso ostello gioventù, corso Venezia n. 11, Torino";

- della determinazione di data sconosciuta con cui le Imprese di cui in epigrafe sono state sottoposte a verifica di congruità;

- in *parte qua*, della deliberazione della Giunta Comunale di Torino in data 28.1.2003, recante all'oggetto: "Gara d'appalto di lavori, Provvedimenti tutela della concorrenza e della trasparenza";

- in *parte qua*, del Codice etico approvato con la detta deliberazione di Giunta Comunale;

- occorrendo, dell'art. 5, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Torino,

e, sui motivi aggiunti depositati in data 3 ottobre 2003,

per l'annullamento, previa immediata sospensione degli atti già denunciati

con il ricorso introduttivo, cui si aggiungono con i detti motivi aggiunti, i

seguenti:

- determinazione dirigenziale 26 marzo 2003 recante all'oggetto: RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO VENEZIA 11 – REVOCA PUNTO 6 DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002 11874/44 – NUOVE

MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE E INDIZIONE DI GARA;

- atti tutti relativi al procedimento di verifica dell'anomalia ed alla relativa conclusione, di data e contenuto non conosciuti dalla ricorrente, di cui dà notizia il verbale di gara del 26 giugno 2003;

- relazione del Responsabile del procedimento sulla verifica dell'anomalia, del 25 giugno 2003, di cui danno notizia il verbale di gara del 26 giugno 2003 e l'avversa memoria difensiva del 9 luglio 2003, concernente la relazione e valutazione finale della documentazione dei giustificativi di prezzo delle Imprese epigrafate i cui ribassi erano risultati superiori alla soglia di anomalia;

- determinazione presidenziale sulla verifica dell'anomalia secondo cui nessuna delle offerte di cui sopra era risultata anomala, secondo quanto risulta dal verbale di gara del 26 giugno 2003;

- provvedimento di aggiudicazione provvisoria *ex verbale* di gara 26 giugno 2003;

e, sui motivi aggiunti, depositati in data 4 novembre 2003,

per l'annullamento, previa immediata sospensione, degli atti già denunciati

con il ricorso introduttivo e con la prima serie di motivi aggiunti, cui si

aggiungono con i detti motivi aggiunti:

- determinazione dirigenziale 26 marzo 2003 recante all'oggetto:  
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD  
USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO VENEZIA 11 – REVOCA PUNTO 6  
DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002 1187444 – NUOVE  
MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE E INDIZIONE DI GARA;

in relazione a quanto stabilito dalla precedente determinazione dirigenziale

18.12.2002, n. cronologico 124;

- relazione del Responsabile del procedimento sulla verifica dell'anomalia, del 25 giugno 2003, concernente la relazione e valutazione finale della documentazione dei giustificativi di prezzo delle Imprese epigrafate i cui ribassi erano risultati superiori alla soglia di anomalia; relazione già censurata con i precedenti motivi aggiunti, ed ora ulteriormente censurate sulla base della relativa motivazione, solo oggi conosciuta;

e, con i motivi aggiunti, depositati in data 13 dicembre 2003,

per l'annullamento, previa immediata sospensione degli atti già denunciati con il ricorso introduttivo, cui sono stati aggiunti gli atti di cui ai motivi aggiunti, in precedenza indicati, cui si aggiungono con i menzionati ultimi motivi aggiunti,

- determinazione dirigenziale 18 settembre 2003 recante all'oggetto:  
DETERMINAZIONE SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI – ASTA PUBBLICA N. 63/2003 PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD USO OSTELLO GIOVENTU' – REP. NN. 184 – 221 – AGGIUDICAZIONE.

Visto il ricorso proposto dall'interessata con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Torino;

Visti i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente;

Vista la memoria a favore del Comune di Torino per la Camera di Consiglio del 17.12.2003;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 1478 del 17.12.2003, con cui sono state rigettate le indicate domande cautelari;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato – V sezione - n. 2282 del 21 maggio 2004 che, ha respinto l'appello proposto dalla società ricorrente per l'annullamento della citata ordinanza di questa sezione;

Viste le memorie nell'interesse di Secap Edilità s.a.s. e a favore del Comune di Torino per l'udienza pubblica del 14 luglio 2004;

Visti tutti gli atti e i documenti;

Relatore, il dott. Paolo Lotti;

Uditi, all'udienza del 14.7.2004, l'avv. Videtta per la società ricorrente e l'avv. Arnone per il Comune di Torino;

#### ESPOSIZIONE IN FATTO

Con ricorso notificato in data 27.6.2003 e depositato in data 3.7.2003, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:

1 - Incompetenza. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 21, c. 1-bis, u.p. l. 109/1994 e dall'art. 89, c. 4, DPR 554/99, l'amministrazione comunale, invece di escludere automaticamente le offerte risultate anomale, le ha sottoposte a verifica di congruità secondo quanto previsto dal bando di gara.

Questo, a sua volta, nella parte in cui dispone che non si farà luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, ottempera dichiaratamente all'omologa disposizione della deliberazione di Giunta Comunale di Torino del 28 gennaio 2003 avente ad oggetto: "Gare d'appalto di lavori, provvedimenti a favore della concorrenza e della trasparenza". Poiché sono di competenza, della Giunta Comunale, gli atti di impulso e di proposta e, del Consiglio Comunale, gli atti di programmazione e di indirizzo politico

amministrativo, sarebbe chiaro che la determinazione di disapplicare in via generale una legge dello Stato (citato art. 21 c. 1 bis l. 109/94 e s.m.) non rientri fra gli atti di impulso e proposta e, quindi, sarebbe illegittima, *in parte qua*, per incompetenza la citata deliberazione della G.C. di Torino.

2 - Violazione di legge:

a) La disposizione dell'ultima parte dell'art. 21, c. 1 bis, L. 109/94 recita: "Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Amministrazione interessata procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma". Tale norma ha carattere cogente, in quanto non offre all'Amministrazione una semplice possibilità di procedere alla esclusione automatica, ma glielo impone tassativamente.

b) L'amministrazione comunale torinese avrebbe potuto disapplicare la norma in esame soltanto in caso di accertato contrasto con l'ordinamento comunitario. Ma tale contrasto non è nemmeno ipotizzabile in quanto la normativa comunitaria si interessa soltanto dei casi che rientrano nella sua competenza (appalti soprasoglia).

c) Il sistema normativo anteriore alla riforma del 1998, inoltre, non avrebbe alcuna rilevanza nel caso in esame: ammesso che nella normativa precedente l'esclusione automatica fosse una semplice facoltà, il fatto che oggi paia disposta tassativamente dimostrerebbe che il legislatore avrebbe ritenuto più congrua l'esclusione automatica.

3 - Eccesso di potere. Volendo anche ammettere che, in via di principio, il combinato disposto dell'ultima parte del comma 1-bis con la normativa

comunitaria e con quella nazionale consenta all'amministrazione comunale di estendere agli appalti sotto soglia il trattamento previsto per quelli soprassoglia, non si potrebbe prescindere da una motivazione tale da convincere della relativa necessità o, quanto meno, della relativa pressante opportunità.

L'amministrazione comunale ha cercato di giustificare il proprio operato, argomentando in modo articolato e diffuso; tuttavia la motivazione sarebbe, erronea, illogica, contraddittoria e priva di consequenzialità rispetto al provvedimento adottato.

4 – Per quanto riguarda l'impugnato "Codice Etico": non sarebbe ammissibile il cosiddetto "Dovere di segnalazione" di cui al punto 6 del Codice stesso, imposto a tutti i partecipanti alle gare e a tutti gli appaltatori, poiché si tratterebbe di prescrizioni che pongono a carico delle imprese una sorta di "dovere di delazione" e, per di più, di ampiezza ed indeterminatezza tali da costringere l'impresa a denunciare fatti anche oggettivamente irrilevanti o a formulare difficili valutazioni circa i comportamenti delle altre imprese o dei funzionari.

Con i motivi aggiunti, depositati il 3 ottobre 2003, la società ricorrente impugnava gli atti, in epigrafe indicati, sostenendo che::

a) La deliberazione dirigenziale 26 marzo 2003 confermerebbe che la disapplicazione dell'art. 21 bis l. 109/1994 è avvenuta non per autonomo proponimento dell'Amministrazione attiva, ma in ottemperanza ad una precedente "regola" disposta dall'incompetente Giunta Comunale.

b) Inoltre, non sembrerebbe, che l'amministrazione comunale abbia seguito un corretto procedimento (rectius: sub procedimento) di verifica della "non

anomalia".

La giurisprudenza ne ha descritto in modo molto chiaro i tratti salienti nel senso che la commissione di gara svolge l'istruttoria ed effettua le valutazioni tecnico-discrezionali del caso, in funzione dell'aggiudicazione provvisoria, mentre l'Amministrazione aggiudicatrice valuta e decide, in un secondo tempo, se approvare o meno gli atti della commissione di gara (ivi compreso il giudizio sulla congruità delle offerte) in funzione dell'aggiudicazione definitiva.

Senonché, in base a quanto risulta dal verbale di gara: non risulta se la valutazione sia stata effettuata dal Settore Tecnico Ristrutturazione e nuovi Edifici Municipali o da altro organo tecnico; il responsabile del procedimento ha esaminato la documentazione e redatto una "propria relazione" ed una "conseguente valutazione finale" propria; il Presidente ha comunicato che, "non risultando anomale nessuna delle offerte sopra soglia", "l'offerta più vantaggiosa risultava essere quella dell'Ati Tecnoimprese".

Orbene, non risultano dall'atto, le ragioni per cui le offerte sotto soglia non sarebbero risultate anomale.

Con motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2003, la società ricorrente impugnava gli atti, in epigrafe indicati, sostenendo:

A - Nel contesto della determinazione dirigenziale 18.12.2002 si prescriveva letteralmente quanto segue: "L'Amministrazione, in presenza di almeno 5 offerte valide, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per



cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (punti 1 e 1 bis art. 21 l. 109/94 e smi)". Quindi, l'amministrazione comunale si sarebbe già espressamente determinata per l'esclusione automatica e non si sarebbe soltanto limitata ad approvare "l'affidamento delle opere mediante l'espletamento di una gara ad asta pubblica ad offerte segrete ai sensi dell'art. 73 lett. c) e art. 76 commi 1,2 e 3 RD 23 maggio 1924 n. 827 ad unico incanto ...".

B - Quanto agli incumbenti delle Imprese, i cosiddetti giustificativi proposti dalle medesime consisterebbero in tutto e per tutto in elenchi prezzi, che di per sé nulla dicono a proposito della congruità o meno dell'anomalia dell'offerta: viceversa, i giustificativi dovrebbero quanto meno essere accompagnati da una relazione esplicativa tale da far comprendere le ragioni per cui l'offerta debba considerarsi congrua.

Con motivi aggiunti, depositati il 4 novembre 2003, la società ricorrente impugnava l'atto, in epigrafe indicato, censurando, infine, l'aggiudicazione definitiva affetta dal vizio di invalidità derivata, ripetendo, per il resto, le censure già dedotte in precedenza:

Con ordinanza di questa Sezione n. 1478 del 17.12.2003, venivano rigettate le indicate domande cautelari.

Il Consiglio di Stato, - V Sezione - in sede di appello avverso la predetta ordinanza, ha respinto l'appello con ordinanza n. 2282 del 21 maggio 2004, ha respinto l'appello proposto dalla società ricorrente per l'annullamento della citata ordinanza di questa sezione.;

Seguiva uno scambio di memorie nell'interesse di Secap Edilità s.a.s. e a favore del Comune di Torino.

All'udienza pubblica del 14 luglio 2004 il ricorso e i motivi aggiunti venivano posti in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul punto incompetenza della Giunta comunale di Torino in data 28 gennaio 2003 (motivo 1 del ricorso), il Collegio ritiene che sia privo di fondamento il detto motivo, secondo il quale la competenza sarebbe spettata, nella specie, al Consiglio Comunale, in quanto, il provvedimento impugnato avrebbe contenuto regolamentare.

In realtà, la Giunta Comunale di Torino, nell'approvare i criteri di indirizzo da assegnare ai responsabili del settore Appalti, si è avvalsa di una norma di rango regolamentare e come tale approvata dal Consiglio Comunale in data 15.3.99, esecutiva dal 19.4.99.

L'art. 5 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti dispone "al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione Amministrativa la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento": la impugnata deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 28.1.2003, impugnata, risponde, evidentemente, alla materia di cui al sopraccitato regolamento: di qui l'infondatezza del motivo, dianozi indicato.

Nemmeno potrebbe dedursi un vizio di incompetenza con riferimento al bando di gara di cui all'avviso di asta pubblica 63/2003, che è stato

legittimamente emesso dal dirigente, competente, ai sensi del T.U. degli Enti Locali, in materia contrattuale.

\*\*\*

Sul punto previsione di verifica dell'anomalia anche per la gara oggetto del giudizio (appalto sottosoglia) (motivi 2 e 3 del ricorso).

L'impugnata deliberazione della Giunta comunale 28.1.2003, motiva che per tutti i tipi di gara, "il sistema della media ex art. 21 della legge 109/94 e s.m.i." ha indotto "una progressiva omogeneizzazione delle offerte" che negli ultimi tempi ha raggiunto "livelli paradossali, con decine e decine di offerte nella stessa gara distanziate tra loro di centesimi o millesimi di punto percentuale" il che testimonierebbe "un'alterazione della normale dinamica concorrenziale" e ciò anche a voler prescindere "dall'esito delle indagini attualmente in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria e dall'accertamento di eventuali responsabilità".

Si tratterebbe di situazione caratterizzata da "anomalia ed eccezionalità, tali da richiedere, in applicazione del principio di autotutela parte dell'amministrazione comunale provvedimenti straordinari sul piano amministrativo".

Ergo, si impone "la revisione delle modalità di aggiudicazione, in conseguenza dell'anomalo andamento delle gare d'appalto ... legato al sistema di automatica esclusione delle offerte" anomale.

L'introduzione del criterio della verifica dell'anomalia appare, così, coerente con il principio della partecipazione al procedimento amministrativo e con quello della massima concorrenzialità.

Il tutto è rafforzato, come afferma la deliberazione citata, dalla

"considerazione della specifica e contingente situazione delle gare d'appalto del Comune di Torino. Come sopra ricordato, nelle gare di lavori sotto soglia UE si riscontra oramai il generale appiattimento delle offerte sullo stesso valore, cosicché risulta oggettivamente disattesa ogni dinamica concorrenziale oltre che ratio del legislatore nazionale, dei principi della Costituzione italiana e del Trattato CEE".

La motivazione appare sul punto del tutto esaustiva e rispondente a canoni di logica.

Né può ritenersi che l'art. 21 della l. 109/94 e s.m.i., quando dispone che per gli appalti sottosoglia si procede all'esclusione automatica, intenda vietare assolutamente il diverso criterio della verifica dell'anomalia, che sfuggirebbe, quindi, alla discrezionalità dell'Amministrazione.

In realtà, a conclusione diversa da quella della società ricorrente depongono vari elementi.

Il primo elemento è il tenore letterale della norma in esame.

Il comma 1-bis dell'art. 21 afferma, infatti, che, nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte.

Il vocabolo "deve" bene esprime la cogenza e l'inderogabilità della disposizione per gli appalti sopra soglia.

Per gli appalti sotto soglia lo stesso comma 1-bis afferma che: "relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica".

Significativamente, quindi, la norma attesta che l'amministrazione interessata procede, e non deve procedere, all'esclusione automatica, con ciò già indicando che l'Amministrazione non ha il dovere di esclusione automatica, potendo, così, nella sua discrezionalità, individuare una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale (come può essere, appunto, la verifica dell'anomalia).

In sostanza, l'esegesi testuale della norma mette in luce la differenza tra la prima e la seconda parte dell'art. 21 comma 1-bis legge citata. Mentre, infatti, nella prima parte della norma l'obbligo positivo per la stazione appaltante è stato espressamente indicato attraverso l'uso del verbo "deve", lo stesso termine non compare a proposito dell'ultima parte qui in commento, ove il legislatore, non avendo reiterato tale espressione modale, mostra l'intento di rimettere alle committenti l'osservanza di detta prescrizione.

Il secondo elemento deriva proprio dalle due precedenti pronunce della Corte Costituzionale (n. 40 del 1998 e n. 74 del 1999) che hanno ritenuto che l'esclusione automatica delle offerte, in quanto posta come norma semplificatrice delle attività delle stazioni appaltanti, non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile.

L'esigenza di assicurare la serietà dell'offerta, presentata nelle procedure di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche d'importo inferiore alla soglia comunitaria, può essere soddisfatta, secondo la Corte costituzionale, anche con modalità diverse dalla valutazione dell'offerta anomala.

In particolare tale valutazione, in procedure sotto soglia, è particolarmente onerosa, rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo

eventualmente ottenibile, e rende meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori.

Nondimeno, non è stato posto alcun risalto sul valore inderogabile della disposizione contestata.

L'esclusione delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia è costituzionale, ma non è assolutamente stato detto dalla Corte costituzionale che l'eventuale introduzione del criterio della verifica si ponga in contrasto con i principi costituzionali.

Anzi, dal tenore delle pronunce, pare trasparire soltanto che tale esclusione automatica è opportuna per ragioni di interesse pubblico, ma tali ragioni possono ritenersi recessive quando venga in rilievo un interesse pubblico diverso e superiore, come quello indicato nella motivazione della deliberazione della Giunta Comunale del 28.1.2003, in precedenza esaminata.

Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3188 del 2004 e le altre sentenze citate dalla memoria della Secap per l'udienza del 14.7.2004 stabiliscono soltanto il principio, pacifico, che l'esclusione delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia è costituzionale, mentre per quelli sopra soglia occorre la previa verifica in ragione dei superiori principi comunitari che governano la materia.

Ma nessuna di dette decisioni si spinge ad affermare, neppure implicitamente, che l'eventuale introduzione, da parte della Stazione appaltante, del criterio della verifica anche per gli appalti sottosoglia si ponga in contrasto con principi costituzionali o confligga con principi inderogabili.

Pertanto anche i motivi secondo e terzo sono infondati.

\*\*\*

Pure infondato è il motivo 4 del ricorso.

Il codice etico, infatti, non fa che annotare i doveri di buona fede e di correttezza tra le parti nelle trattative, doveri pacificamente riconosciuti nel nostro ordinamento.

Lo scopo perseguito, come giustamente osserva il Comune, è soltanto quello di sensibilizzare i contraenti del Comune di Torino, in ordine all'onere di cui sopra al fine di non vanificare i tentativi della città di contrastare comportamenti illeciti o notevolmente errati.

\*\*\*

Per quanto riguarda il procedimento di verifica dell'anomalia effettuata nel caso di specie (cui si riferiscono i motivi aggiunti, depositati il 3 ottobre 2003 ed i motivi aggiunti, lett. B), depositati il 4 novembre 2003.

In primo luogo occorre osservare, come ha chiarito la giurisprudenza, che sotto il profilo procedimentale, la verifica dell'anomalia dell'offerta non è vincolata a formalità di stretto rigore, dovendosi ritenere comunque prevalente l'interesse della stazione appaltante all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di onorare il contratto (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9435).

In ogni caso, risulta seguita la disciplina prevista dal DPR 21/12/1999 n. 554 - Art. 89 "Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi", secondo cui: "1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i

plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1- bis , della legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 21, comma 1- bis della legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.

3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.

4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono



soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara”.

Il responsabile del procedimento, arch. Sardi, dirigente del settore "Ristrutturazione Edifici Municipali", membro della commissione e professionalmente esperto, ha redatto la relazione sulla cui base il Presidente della Gara ha ritenuto le offerte non anomale.

La verifica dell'anomalia è stata effettuata valutando analiticamente le singole voci di prezzo che ogni impresa sottoposta a verifica, su espressa richiesta, ha dovuto minutamente dettagliare.

A seguito di tali analisi, condotta in modo esaustivo e priva di illogicità, i soli elementi sindacabili dal G.A., è stata ritenuta legittimamente congrua l'offerta.

E' ovvio che, quanto alla motivazione della decisione del Presidente di gara, essa si deve riferire alla suddetta relazione tecnica.

\*\*\*

Per quanto riguarda il preteso contrasto con la determinazione dirigenziale 18.12.2002, cui si riferiscono i motivi aggiunti – lett. B), depositati il 4 novembre 2003, si osserva che tale ultima determinazione prescriveva che: "L'Amministrazione, in presenza di almeno 5 offerte valide, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (punti 1 e 1-bis art. 21 l. 109/94 e smi)". Quindi, l'amministrazione comunale si sarebbe già espressamente determinata per l'esclusione automatica e non si sarebbe soltanto limitata ad approvare "l'affidamento delle opere mediante l'espletamento di una gara ad asta pubblica ad offerte segrete ai sensi dell'art. 73 lett. c) e art. 76 commi 1,2 e 3 RD 23 maggio 1924 n. 827 ad unico incanto ...".

In realtà, con determinazione dirigenziale 26 marzo 2003, l'amministrazione comunale, dato atto della suddetta deliberazione giunta, e ritenuto che "occorre pertanto procedere con la revoca dell'aggiudicazione come prevista dal punto 6 della determinazione dirigenziale n. mecc. 1211874/044 ... sopra citata ed indire la gara secondo le nuove disposizioni, ha stabilito "di revocare il dispositivo relativo alla modalità di aggiudicazione di cui al punto 6 della determinazione dirigenziale n. mecc. 02 11874/044 ... in quanto in contrasto con l'approvazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. mecc. 03 00530/003 del 28 gennaio 2003, esecutiva dal 16 febbraio 2003 relativa alle modalità di indizione della gara; ... L'Amministrazione procederà conseguentemente alla valutazione delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del comma 1 bis dell'art. 21 della legge n. 109/94 smi e non applicherà la parte in cui si prevede l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in linea con quanto previsto

dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE”.

Proprio sulla base di tale revoca, il bando ha recato la seguente clausola: “In ottemperanza alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003, ... , l'aggiudicazione avverrà a norma dell'art. 21, commi 1 e 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e smi, ed a norma degli artt. 90, comma 6 e 89, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, al maggior ribasso, con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse”.

Pertanto, non sussiste alcun contrasto o alcuna contraddittorietà come ritiene il ricorrente tra la delibera della Giunta comunale di Torino del 28 gennaio 2003 con la determinazione dirigenziale 18.12.2002, che, infatti, è anteriore alla prima ed è stata da questa superata.

\*\*\*

Aggiudicazione definitiva (motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2003).

Anche essi sono infondati, in quanto si deduce l'illegittimità derivata dalla detta aggiudicazione definitiva dall'illegittimità dei precedenti atti che, come invece si è visto, sono privi dei vizi di legittimità denunciati dalla società ricorrente.

Conclusivamente, i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto devono essere respinti.

Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II sezione, definitivamente pronunciando,

RESPINGE il ricorso e tutti i motivi aggiunti in epigrafe indicati.

COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 14.7.2004, con

l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe CALVO - Presidente

Paolo LOTTI - Referendario - estensore

Giuseppa LEGGIO - Referendario

Il Presidente

L'Estensore

f.to Calvo

f.to Lotti



Il Direttore di Segreteria  
f.to Ruggiero

Depositata in Segreteria a sensi  
di Legge il 11 ottobre 2004  
Il Direttore della Sezione  
f.to Ruggiero